

Domande e risposte per la CPR Luglio 2016

Premessa:

Il seguente documento è stato redatto da ICEL in base alle conoscenze in suo possesso e rappresenta la miglior interpretazione che può dare sulla CPR alla data di Luglio 2016. Non ha valore legale e non sostituisce le valutazione/interpretazione che possano essere fatte da altri enti normatori, legislatori, associazioni di categoria o dai vari stackholders; ricordando che l'interpretazione vincolante delle leggi Comunitarie rimane di competenza della Corte di Giustizia Europea.

Dato l'inteso lavoro che è in atto sull'argomento sarà cura ICEL mantenere il documento aggiornato in base agli sviluppi sia normativi / legislativi che verranno avanti.

1) Quale è lo scopo della Regolamento per i Prodotti da Costruzione (CPR)?

È un regolamento europeo che definisce attraverso norme armonizzate le prestazioni dei prodotti da costruzione installati in maniera permanente in qualsiasi costruzione. Le norme armonizzate prendono in considerazioni e regolano tutti i parametri di sicurezza dello specifico prodotto. L'impianto normativo stabilito dal la CPR verrà utilizzato da:

- *Il produttore quando deve dichiarare le prestazioni del suo prodotto;*
- *Dalle autorità dello Stato Membro quando devono specificare i requisiti delle opere da costruzione;*
- *Dall'utilizzatore (progettisti, architetti costruttori, ecc.) quando devono scegliere il prodotto più adatto alla loro costruzione.*

2) Quali prodotti rientrano nello scopo della direttiva da costruzione?

Tutti i prodotti che sono permanentemente installati in una costruzione o opera di ingegneria civile e per i quali uno Stato Membro ha legiferato delle regole di sicurezza da rispettare per quelle costruzioni.

3) I cavi elettrici rientrano nello scopo della CPR?

Si i cavi elettrici (di potenza, comunicazione, dati e in fibra ottica) sono richiamati dalla CPR (allegato IV tabella 1 del regolamento) e che definisce i vari livelli di prestazione con l'obiettivo di limitare la generazione, la propagazione dell'incendio e dell'emissione di fumo. Infatti la Commissione EU ha ritenuto che il comportamento al fuoco dei cavi fosse un elemento di sicurezza per le costruzioni, e non essendo regolamentato dalla direttiva LVD, che fino ad oggi regolamentava l'emissione sul mercato dei cavi, ha inserito i cavi come prodotti da costruzione solo nei confronti delle loro caratteristica di reazione/resistenza al fuoco.

4) Cosa comporta per i cavi ricadere nello scopo della CPR?

Per immettere un cavo sul mercato occorrerà che sia richiamato da una norma armonizzata dopo di cui il produttore dovrà redigere una Dichiarazione di Prestazione (DoP dall'inglese declaration of performance) di quel cavo basandosi sulla norma. La DoP in particolare dovrà indicare dove il prodotto può essere usato e per i cavi in base alle prove al fuoco superate in quali ambienti potranno essere installati (a maggior rischio

d'incendio, a basso rischio, normali, ecc..) come da allegato III alla direttiva.

La DoP dovrà accompagnare ogni cavo immesso sul mercato fino all'utilizzatore finale che dovrà esibirla alle autorità competenti quando richiesto (art. 7 della CPR).

Sulla base delle informazioni contenute nella DoP l'utilizzatore deciderà quale cavo comprare, in base all'utilizzo che deve farne e se ne assume la piena responsabilità.

5) Che cos'è la Dichiarazione di Prestazione DoP?

La dichiarazione di prestazione (DoP) è un documento che, per ogni cavo, il produttore deve redigere seguendo la guida di stesura riportato nel regolamento (all. I della CPR) ed in particolare sarà riportato:

- *Identificazione del prodotto*
- *L'uso per cui è progettato*
- *Le caratteristiche essenziali di prestazione dichiarate (per i cavi si è detto la reazione al fuoco).*

Con questa dichiarazione il produttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate. Il cliente utilizzatore con le informazioni della DoP deciderà se acquistare quel determinato cavo affinché sia adatto ai suoi usi.

Affinché il costruttore possa redigere la DoP occorre che un Ente Notificato garantisca e determini i livelli di prestazione del cavo.

6) Quali sono i requisiti che i cavi devono soddisfare per poter essere marcati CE per la CPR?

Visto che le caratteristiche di sicurezza dei cavi elettrici sono già previste dalla direttiva LVD che però non prende in considerazione la reazione al fuoco dei cavi la Commissione ha stabilito che i cavi rientrino nella CPR per soddisfare i seguenti requisiti:

- *Reazione al fuoco*
- *Resistenza al fuoco*
- *Rilascio di sostanze pericolose durante il normale servizio o quando smantellati o riciclati.*

Terminato il periodo di sovrapposizione i cavi per costruzioni saranno marcati CE sia per la direttiva LVD che per il regolamento CPR.

7) Quali sono i livelli di prestazione di reazione al fuoco previsti dalla CPR per i cavi?

Con la decisione della Commissione 2006/751/CE vengono definite 7 classi di reazione al fuoco (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca and Fca). Per ogni classe sono poi previsti parametri di classificazione aggiuntivi e produzione di fumo, cadute di gocce incandescenti ed emissione di acidi. Ogni Stato Membro può decidere se utilizzare questi elementi di classificazione aggiuntivi o no.

Come si può facilmente intuire per ogni cavo saranno possibili molte combinazioni di classi di reazione al fuoco e elementi di classificazione aggiuntive (classe + fumi +gocce incandescenti + acidità) tali da rendere

l'offerta di prodotti molto variegata e di difficile scelta per l'utilizzatore finale.

8) Come si può semplificare e rendere più chiara l'offerta di cavi rispondenti alla CPR?

A livello normativo Italiano CEI si sta lavorando per normalizzare 4 classi di reazione al fuoco compresi i criteri aggiuntivi (progetto in inchiesta pubblica C1774) con una tabella CEI-UNEL. Una volta che questa sarà pubblicata bisognerà lavorare sulle norme di prodotto per normalizzare i cavi che soddisfino le classi di reazione al fuoco previste nella norma e occorrerà che anche il comitato installativo del CEI il CT 64 modifichi la norma CEI 64-8 in modo da recepire la nuova classificazione proposta dalla CPR.

9) Le classi adottate in Italia saranno le stesse degli altri Stati Membri dell'UE?

Non è detto in quanto ogni Stato Membro ha diritto a fissare la classificazione che ritiene più pertinente per le sue installazioni. Ogni Stato Membro creerà dei "Punti di Contatto" a cui si potrà chiedere quali sono i requisiti che deve avere quel prodotto nello specifico paese.

Una lista aggiornata dei punti di contatto può essere trovata all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10006/attachments/1/translations/en/renditions/native>

10) Da che data il regolamento diventa vincolante per i cavi?

L'applicazione della CPR ai cavi, per la reazione al fuoco dei cavi, è diventata effettiva con la comunicazione della Commissione, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Unione Europea n° C 209/03, 10 giugno 2016. Con questa comunicazione viene recepita la norma armonizzata EN 50575 e vengono riportate le date di entrata in vigore della CPR, il 10 giugno 2016, ed il periodo di coesistenza e cioè la possibilità di mettere cavi sul mercato non marcati CE sotto la CPR fino al 1 luglio 2017.

Questo comporta che dal 1 luglio 2017 tutti i cavi che andranno incorporati in una costruzione dovranno essere marcati CE secondo la CPR prima di essere immessi sul mercato.

11) Quando sarà applicabile ai cavi resistenti all'incendio?

Per i cavi resistenti all'incendio sono appena state pubblicate le norme di prova dei cavi (EN 50200 per la classificazione PH e EN 50577 per la classificazione P). Manca la norma armonizzata fondamentale di prodotto che dovrà essere poi recepita dalla Commissione con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale come avvenuto per i cavi per la reazione al fuoco.

È difficile stabilire i tempi dato che a livello normativo CENELEC non è ancora circolato una bozza di questa norma. Si può ipotizzare, con tutti le variabili del caso e nelle migliori ipotesi, di avere la norma pubblicata per la metà/fine del 2017 e quindi dovrà essere recepita dalla Commissione con un periodo di coesistenza di 1 anno per cui è prevedibile che l'obbligatorietà di marcare CE i cavi resistenti all'incendio entro la fine del 2018.

Fino ad allora i cavi FTG10(O)M1 resteranno gli attuali richiesti dal mercato.

12) Fino a quando potrò utilizzare un cavo non marcato CE per la CPR?

La CPR detta le regole per l'immissione dei cavi sul mercato ma non da obblighi sulla parte installativa che è invece compito delle Autorità competenti dello Stato Membro. In Italia l'autorità competente sono i Vigili del fuoco e le norme CEI sono di supporto ai progettisti/installatori per la realizzazione dell'impianto a regola dell'arte.

13) Gli attuali cavi andranno ancora bene per gli usi dei cavi secondo la CPR?

Dato che le classi previste di essere prescritte in Italia prevedono prove più performanti rispetto alle prove al fuoco a cui sono sottoposti gli attuali cavi è prevedibile che i cavi oggi usati nelle costruzioni quali N07V-K, N07G9-K FG7(O)R, FG7(O)M1 saranno sostituiti da nuovi cavi che saranno in grado di rispondere ai requisiti delle classi richieste.

14) Entro quando ICEL prevede di immettere i primi cavi a marchio CPR in Italia?

È attualmente difficile stabilire la data in cui ICEL, (ma anche gli altri produttori sono nelle stesse condizioni) potrà immettere sul mercato un cavo marcato CE per la CPR. Si tenga presente che ad oggi in Italia non c'è ancora un Ente Notificato che possa certificare le prestazioni di un cavo, che il CEI dovrà emettere le norme di prodotto che definiscono i nuovi cavi. Occorrerà anche che la norma CEI 64-8 recepisca questi nuovi prodotti come oggi recepisce i cavi con reazione al fuoco CEI 20-22 II, in quanto se questo non avverrà, risulterà difficile per il progettista/installatore prescrivere negli impianti i nuovi tipi di cavo. In una prima previsione approssimativa si può ritenere che ci saranno le condizioni per marcare i cavi CE secondo la CPR a partire da fine 2016 inizio 2017.

15) Dove posso trovare altre informazioni sulla CPR?

Presso i siti:

- *Associazione Cavisti AICE: www.acie.anie.it*
- *Della Comunità europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/performance-declaration/index_en.htm*
-